



APPUNTI PER GENITORI



n. 6

(Dr.ssa Beatrice Rizzetto)

**DIRITTI ... DOVERI DEL GENITORE
DEL BAMBINO CON DISABILITÀ**

INCONTRI DEI GENITORI CON GLI SPECIALISTI DEL PRESIDIO RIABILITATIVO “VILLA MARIA”

DIRITTI ... DOVERI DEL GENITORE DEL BAMBINO CON DISABILITÀ

(Dr.ssa Beatrice Rizzetto, Assistente Sociale)

DISABILITÀ

La disabilità è la condizione personale di chi, in seguito ad una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.

L'**handicap** è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art.3 comma 1, Legge 104/1992).

L'**handicap** viene considerato **grave** quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art.3 comma 3, Legge 104/92).

Per esercitare i diritti che spettano alla persona disabile è necessario ottenere il RICONOSCIMENTO della condizione invalidante.

Per i **minori** il requisito essenziale per avviare la procedura del riconoscimento dello stato invalidante consiste nell'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età sia che ciò derivi da un handicap fisico sia che derivi da un handicap psichico-mentale.

Dal 1° gennaio 2010 la normativa ha introdotto importanti novità nelle procedure per la richiesta, l'accertamento e il riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità civile), dell'handicap (L.104/92) e della disabilità (L.68/1999).

LE NUOVE REGOLE

È ora l'Inps e non più l'Asl di riferimento a prendere in carico le domande.



COME OTTENERE IL RICOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE E/O DELLO STATO DI HANDICAP

Le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate dall'interessato o da chi lo rappresenta (genitore, tutore, curatore..) all'Inps territorialmente competente. La presentazione della domanda informatizzata, (invio unitamente tramite internet) deve rispettare alcuni passaggi:

- 1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;*
- 2. presentare all' INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), domanda di riconoscimento dei benefici;*
- 3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, e nel caso di valutazione dell'handicap da un operatore sociale, nella data che gli verrà comunicata.*

Il certificato del medico curante

- Il cittadino deve innanzitutto rivolgersi al medico curante allo specialista di fiducia (medico certificatore) che deve compilare la certificazione per la domanda di invalidità civile/handicap.
- Il medesimo attesta le varie infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie.
- Una volta compilato il certificato, il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato.
- Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino deve poi esibire al momento della visita.
- La ricevuta indica il numero di certificato che il cittadino deve riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti.

Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

La presentazione della domanda all'Inps

- La domanda di accertamento può essere presentata dal cittadino in possesso del Pin rilasciato dall'Inps oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAF, altre organizzazioni.
- Nella fase di presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda, che si sta presentando. Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità ecc.), le informazioni relative alla residenza, ed eventuale stato di ricovero.



La ricevuta e la convocazione a visita

- Alla domanda inoltrata il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda, viene anche indicata la data, il luogo e l'ora della visita presso la Asl.
- Successivamente la persona interessata dovrà portare la documentazione sanitaria in proprio possesso al Servizio di medicina Legale dell'Azienda Ulss, personalmente o tramite i patronati.
- Per l'effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La visita

La visita avviene presso la Commissione della Azienda Uls competente, integrata da un medico dell'Inps e nel caso di valutazione dell'handicap da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/92 e Legge 68/1999).

L'invio del verbale

- Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall'Inps. Nel caso il giudizio finale preveda l'erogazione di provvidenze economiche, al cittadino verrà chiesto di compilare modulistica apposita per il completamento del profilo della persona ai fini dell'invalidità civile, handicap, disabilità

L'ottenimento della certificazione comporta benefici e/o provvidenze a favore del minore interessato che si possono sintetizzare come segue (minore riconosciuto invalido civile):



1. Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Benefici e/o provvidenze:

- o Ausili e protesi previsti da nomenclatore nazionale. La concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
- o Esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
- o Indennità di frequenza.

2. Ipoacusia con perdita uditiva superiore a 60 dB nell'orecchio migliore.

Benefici e/o provvidenze:

- o Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessioni di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
- o Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione per la quota della ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
- o Indennità di frequenza.

3. Necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

Benefici e/o provvidenze:

- o Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
- o Le concessioni di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.

Indennità di frequenza (Legge 289/1990)

Condizioni:

- Fino ai 18 anni di età;
- Essere cittadino italiano o UE residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- Essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60dB nell’orecchio migliore;
- Frequenza di centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purchè convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone disabili e alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado a partire dall’asilo nido
- Non disporre di un reddito annuo personale superiore a 4.408,95 euro
- *Importo 2010: 256,67 euro mensili*
- L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione.
- L’indennità di accompagnamento viene comunque corrisposta durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Detrazioni

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni:

- per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro
- per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

- Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta ed il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.


Altre agevolazioni - **Per i veicoli**

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto.
- l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto.
- l'esenzione dal bollo auto.
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO



CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

1. *non vedenti e sordi;*
2. *disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;*
3. *disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;*
4. *disabili con ridotte o impedito capacità motorie*

PER QUALI VEICOLI

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:

- motocarrozette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).



LE AGEVOLAZIONI IVA

È applicabile *l'Iva al 4%, anziché al 20%*, sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di optional.

È applicabile l'Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

- L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valori, per una sola volta nel corso di quattro anni.

Sono ammesse alla **detrazione del 19%**, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute anche per:

- *trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;*
- *acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;*
- *acquisto di arti artificiali per la deambulazione;*
- *costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);*
- *trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozella;*
- *trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozella;*
- *sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992.*

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- *all'accompagnamento;*
- *alla deambulazione;*
- *al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'art. 3 della Legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.*

Per l'assistenza personale

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) regolarmente versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
- la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro

I CONGEDI A TUTELA DELL'HANDICAP

Nel caso in cui venga riconosciuto l'handicap in situazione di gravità è possibile di fruire di agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/1992 e dal D.Lgs, 151/2001

Quali sono i diritti di un familiare?

- Il prolungamento del congedo parentale
- I permessi mensili previsti per i familiari di portatori di handicap
- Il congedo straordinario per l'assistenza ai portatori di handicap

Agevolazioni per i lavoratori familiari di portatori di handicap

Oltre a tutelare direttamente i portatori di handicap che lavorano, l'art. 33 della L. 104/92 garantisce permessi per assentarsi dal lavoro anche ai loro familiari. A seconda dell'età del portatore di handicap i permessi spettano in misure e forme diverse.

Per semplificare la trattazione delle prestazioni possiamo quindi suddividerli in:

Congedi che spettano ai familiari di minori di tre anni

- Prolungamento del congedo parentale o, in alternativa,
- 2 ore di permesso giornaliero.

Congedi che spettano ai familiari di maggiori di tre anni

- 3 giorni di permesso mensile
- congedo straordinario

Con familiari minori di 3 anni:

Il familiare ha diritto a:

- Congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del minore.

In alternativa:

A conclusione del congedo parentale "normale" il genitore può chiedere che vengano concesse due ore di permesso giornaliero. Le due ore vanno considerate con un orario normale di lavoro di 40 ore settimanali.

Con familiari maggiori di 3 anni: Il familiare ha diritto a:

- 3 giorni di permesso retribuito mensile
- Congedo straordinario della durata complessiva di 2 anni nel corso dell'intera carriera lavorativa.

PERMESSI MENSILI

Che cosa sono?

sono permessi istituiti per consentire ai dipendenti, familiari di un portatore di handicap, di assentarsi dal lavoro per prestargli assistenza.



Possono beneficiarne:

- Il coniuge
- I genitori (anche adottivi o affidatari purché ne usufruiscano entro il primo anno dall'ingresso in famiglia)
- I parenti e gli affini entro il terzo grado

In termini pratici ...


- ◆ I 3 giorni non sono cumulativi di mese in mese e sono da suddividere tra gli aventi diritto.
- ◆ Sono suddivisibili eventualmente in ore (serve il parere favorevole della sede INPS di appartenenza in quanto la suddivisione non è prevista dalla norma).
- ◆ I 3 giorni corrispondono a 24 ore mensili considerando un orario normale di lavoro di 6 giorni e 40 ore settimanali.
- ◆ Occorre eventualmente riparametrare il monte ore di cui si ha diritto. In caso di part time verticale i giorni vengono proporzionalmente ridotti in base al numero di giorni effettivamente lavorati.

Requisiti

Il portatore di handicap non deve essere ricoverato a tempo pieno.

Per i figli minorenni e per quelli maggiorenni conviventi non è necessario alcun ulteriore requisito.

Per i figli maggiorenni non conviventi e per i parenti e gli affini, alla luce delle ultime disposizioni dell'Inps, è necessario dimostrare che l'assistenza si svolga con sistematicità e adeguatezza.



CONGEDO STRAORDINARIO

Consiste in un congedo retribuito della durata massima di due anni che spetta ai familiari dei portatori di handicap in situazione di gravità.

A chi spetta? - Possono richiederlo:

i genitori salvo particolari casi.

i fratelli conviventi qualora i genitori siano deceduti o impossibilitati all'assistenza in quanto inabili.

Durata del congedo

- ◆ 2 anni per ciascun familiare disabile (da suddividere fra tutti gli aventi diritto) e in ogni caso per non più di 2 anni per ciascun richiedente nell'arco della vita lavorativa.
- ◆ Il congedo deve inoltre essere fruito alternativamente: non è possibile cioè che il padre e la madre (o i fratelli) ne usufruiscano per gli stessi periodi.
- ◆ È prevista la frazionabilità del congedo (anche in singoli giorni) a patto che fra un periodo e l'altro vi sia un'effettiva ripresa dell'attività lavorativa.

Congedo di due anni non retribuito (L. 53/2000 art.4 e DM 278/2000 art. 2). Può essere richiesto qualora ricorrano "gravi motivi" - *Condizioni*

1. Le situazioni che comportino un impegno particolare del genitore nella cura o nell'assistenza del proprio figlio;
2. Situazioni derivanti da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva che a) determinano la temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia; b) richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; c) richiedono la partecipazione attiva al programma terapeutico dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore ai 2 anni nell'arco della vita lavorativa.

Altre agevolazioni ... subordinate alla disponibilità del posto, alle esigenze del datore di lavoro e del tipo di contratto collettivo.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Diritto a non essere trasferito

Il genitore di un figlio disabile grave con rapporto di lavoro pubblico o privato non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La scelta della sede di lavoro

- ◆ Il genitore di un figlio disabile grave con rapporto di lavoro pubblico o privato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
- ◆ Il beneficio è subordinato alla disponibilità del posto e alle esigenze del datore di lavoro.

Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

La legge riconosce la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale richiesta dal lavoratore in alcune fattispecie: in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore ai 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.

L'esonero dal lavoro notturno

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6, la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile anche se non in situazione di gravità.



a cura dell'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI
"ANGELI DI VILLA MARIA"

PRESIDIO RIABILITATIVO "VILLA MARIA"
Marzo 2011

http://www.centrovillamaria.org/download/AppuntiGenitori_06.pdf